

**CONVENZIONE  
TRA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE  
E  
LA DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER  
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO  
  
PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA  
PRESSO STRUTTURE COMPLEMENTARI ALLA RETE FORMATIVA  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO E  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE**

**TRA**

L'**Università degli Studi di Trieste** (di seguito denominata "**Università**") C.F. 80013890324, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Roberto Di Lenarda domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa 1 – Trieste, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2017 su proposta del Senato Accademico del 19.04.2017

**E**

La **Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro** (di seguito denominata "**INAIL**"), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 (C.F. 01165400589, P.I. 00968951004), nella persona del Direttore Regionale Dott. Fabio Rosario Lo Faro, domiciliato per la carica presso gli uffici della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**PREMESSO**

- che il Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – disciplina la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione e il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e successive modifiche definisce gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione;
- che il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in particolare all'articolo 3, comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- che nello stesso DM. 68/2015 sono elencate le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro tra le quali la partecipazione all'effettuazioni e valutazione di sopralluoghi, tra cui 2 valutazioni del rischio antinfortunistico e per quella di Medicina Legale l'aver frequentato per almeno due mesi una sede INAIL;
- che il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto di cui sopra prevede che, nell'ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette "strutture complementari", di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni;
- che nella nota MIUR prot. 17995 del 21 giugno 2017 è previsto che le Scuole possano inserire le strutture di "Enti non universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN", capaci di concorrere al processo formativo delle Scuole;

- che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso DI 402/2017, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medico specialistica, di concerto con il Ministero della Salute, il MIUR, Direzione generale per lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore ha accreditato con DM 2480 del 25 settembre 2017 le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Trieste;
- che le attribuzioni medico-legali che competono all'INAIL sono legate al fenomeno infortunistico e tecnopatico negli ambienti di lavoro, e che le conoscenze delle procedure amministrative e dei criteri medico legali di valutazione costituiscono parte integrante della formazione professionale del Medico specialista in Medicina del Lavoro;
- che l'INAIL, riconoscendo l'importanza dei rapporti la sistematizzazione e l'ampliamento dei rapporti con il mondo accademico, ha da tempo avviato collaborazioni e convenzioni a livello centrale e territoriale per la formazione dei medici specializzandi in Medicina del Lavoro sulle tematiche istituzionali della tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, allo scopo di avere professionisti efficacemente formati in ambito di medicina assicurativa e sicurezza sociale con i quali poter cooperare in futuro sia sul versante interno che su quello esterno;
- che tra l'Università e l'INAIL è stata stipulata una Convenzione per la formazione medico specialistica presso Strutture Complementari e Collegate, Rep. Univ. Convenzioni 54/2018, prot. 34927 del 22 marzo 2018 a mezzo la quale l'INAIL consente alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Trieste di fruire delle strutture sanitarie della propria Direzione Territoriale di Trieste e Gorizia, che non fanno parte della Rete Formativa di Scuole di Specializzazione di altri Atenei, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi") e che tale convenzione ha durata triennale, a partire dall'anno accademico 2016/2017, e scadenza il 31 ottobre 2020;
- che tra l'Università e l'INAIL è stata stipulata una Convenzione per la formazione medico specialistica presso Strutture Complementari e Collegate, Rep. Univ. Convenzioni 55/2018, prot. 34927 del 22 marzo 2018 e un Atto integrativo alla stessa, Rep. Univ. Convenzioni 96/2019, prot. 40639 del 28 marzo 2019, a mezzo i quali l'INAIL consente alla Scuola di Specializzazione in Medicina legale dell'Università di Trieste di fruire delle strutture sanitarie della propria Direzione Territoriale di Trieste e Gorizia, nonché della propria Direzione Territoriale di Udine e Pordenone, che non fanno parte della Rete Formativa di Scuole di Specializzazione di altri Atenei, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi") e che tale convenzione ha durata triennale, a partire dall'anno accademico 2016/2017 e scadenza al 31 ottobre 2020;
- che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute (adunanze dell'11.04.2020 e dell'11.05.2020) ha proposto di rinnovare le convenzioni in essere estendendo la collaborazione anche per la Scuola di Medicina del Lavoro a tutte le Direzioni territoriali INAL della regione Friuli Venezia Giulia,
- che l'INAIL è disponibile proseguire la collaborazione con l'Università di Trieste e a rendere fruibili, anche per la Scuola di Medicina del Lavoro, oltre alle proprie Strutture sanitarie della Direzione Territoriale di Trieste e di Gorizia anche le proprie Strutture sanitarie della Direzione Territoriale di Pordenone e Udine per le finalità formative sopra indicate, ampliando così la collaborazione formativa per quanto concerne l'ambito delle assicurazioni sociali ed in particolare quello della tutela degli infortuni sul lavoro e malattie professionali;

### **Tutto ciò premesso**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

## **Art. 2**

L'INAIL consente alla **Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro** ed alla **Scuola di Specializzazione in Medicina legale** dell'**Università di Trieste** di fruire delle Strutture sanitarie della Direzione Territoriale di Trieste e Gorizia e della Direzione Territoriale di Udine e Pordenone (di seguito indicate come "**Direzioni Territoriali INAIL**"), che non fanno parte della Rete Formativa di Scuole di Specializzazione di altri Atenei, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi").

Il Presente atto non comporta spese per Università (salvo quelle di bollo) e INAIL.

## **Art. 3**

La frequenza del medico in formazione specialistica nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, di concerto con l'INAIL ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola stessa, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

I tempi, la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura INAIL sono concordati tra il Consiglio della Scuola e il Dirigente Medico di II livello/SSR INAIL sentito il dirigente amministrativo dell'unità interessata.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve comunicare alle Direzioni Territoriali Inail i nominativi dei medici in formazione che accederanno alle strutture Inail entro il mese di gennaio di ogni anno, ciò per consentire ai datori di lavoro Inail gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza relativi ai rischi specifici delle sedi Inail di cui all'art 5 della presente convenzione. I tirocini potranno iniziare a partire dal mese di marzo di ciascun anno, previo completamento della formazione specifica in materia di salute e sicurezza da parte degli specializzandi.

Durante la permanenza presso le Direzioni Territoriali INAIL il medico in formazione specialistica sarà seguito da un Dirigente Medico INAIL con funzione di tutor, individuato dal Dirigente Medico di II livello/SSR sentito il Consiglio della Scuola e il Direttore della Sede. Tra i compiti del medico-tutor sarà prevista anche la verifica della frequenza del medico specializzando. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui le attività, come previsto dal piano degli studi della Scuola di Specializzazione, sono illustrate e certificate a cura del medico-tutor.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima né implica esercizio di attività medico-professionale compreso il rilascio di pareri di carattere medico.

La regolarità della frequenza sarà comunicata periodicamente al Direttore della Scuola.

## **Art. 4**

Per il medico in formazione specialistica, che svolgerà attività presso le Direzioni Territoriali INAIL in base alla presente convenzione, verrà predisposto, prima dell'inizio dell'attività, un "Modulo Attività" secondo il modello predisposto dall'Ateneo.

## **Art. 5**

L'attività formativa oggetto della presente convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l'INAIL e il medico in formazione specialistica; la stessa rientra nell'ambito dell'attività istituzionale del Dirigente Medico della Sede con funzione di tutor.

Ai soli fini preventivi e della sicurezza, preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e INAIL si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale. L'università si impegna a comunicare all'Inail l'avvenuta formazione;

b) sull'INAIL ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'INAIL è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, l'INAIL si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 6**

L'Università garantisce agli specializzandi la copertura assicurativa RCT mediante Polizza presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro gli infortuni sul lavoro è disciplinata ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 7**

Ove il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, previa deliberazione del Consiglio della Scuola, volesse chiedere di affidare a personale medico della Struttura Convenzionata lo svolgimento di attività didattica nell'ambito di un insegnamento o di un corso integrativo impartito nella Scuola, l'Istituto potrà autorizzare i propri dipendenti incardinati nelle sedi della regione Friuli Venezia Giulia all'effettuazione delle attività didattiche sopra indicate nei limiti previsti dalla specifica normativa dell'INAIL.

Ove l'INAIL volesse chiedere di affidare al personale medico dell'Università lo svolgimento di attività didattica nell'ambito di un corso di formazione interno rivolto al proprio personale, l'Università potrà autorizzare i propri dipendenti all'effettuazione delle attività didattiche nei limiti delle normative in vigore.

#### **Art. 8**

L'INAIL riconosce che per gli aspetti più generali del rapporto tra i medici specializzandi e la Scuola di Specializzazione si applicano le disposizioni regolamentari e di prassi per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'area medica dell'Università.

#### **Art. 9**

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi .

### **Art. 10**

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata per il successivo arco triennale di anni accademici a partire dall'anno accademico 2019/2020 (che per le Scuole di Specializzazione ha i seguenti termini: 01.11.2020-31.10.2021) e rimane in vigore in costanza di accreditamento della Scuola di Specializzazione.

Almeno 90 giorni prima della scadenza della Convenzione l'Università potrà, con comunicazione trasmessa a mezzo di raccomandata A.R., o PEC, manifestare all'INAIL la propria volontà di rinnovare la presente Convenzione. L'INAIL a sua volta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta potrà confermare con le medesime modalità la propria volontà di rinnovo.

### **Art. 11**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

### **Art. 12**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R 26.04.86 n. 131 e successive modifiche. L'onere dell'eventuale registrazione farà carico alla parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

*[firmato digitalmente]*

Per l'INAIL

Il Direttore regionale

Dott. Fabio Lo Faro

*[firmato digitalmente]*

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Convenzione, sottoscritta in difetto di contestualità spazio temporale, sarà assunta a Protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore.

Bollo assolto ai sensi del DM 17.06.2014 a cura e a carico dell'Università.